



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 giugno 2021
(OR. en)

9721/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0133 (NLE)**

**AELE 31
EEE 22
N 54
ISL 17
FL 17
DATAPROTECT 166
JAI 716
MI 466
DRS 31
FREMP 181**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37, contenente l'elenco di cui all'articolo 101, dell'accordo SEE

Progetto

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. ...

del ...

che modifica l'allegato XI

(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)

e il protocollo 37, contenente l'elenco di cui all'articolo 101,

dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009¹.
- (2) Per il buon funzionamento dell'accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37, contenente l'elenco di cui all'articolo 101 ("protocollo 37"), in modo tale che questo comprenda l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal regolamento (UE) 2018/1971.

¹ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1.

- (3) Per assicurare un'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell'ambito dell'accordo SEE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA parteciperanno integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC, ma non disporranno del diritto di voto. Quando il BEREC formulerà un parere, le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA saranno registrate separatamente. L'Autorità di vigilanza EFTA terrà nella massima considerazione i pareri adottati dal BEREC.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 5czp (Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione) è inserito quanto segue:

"5czq. **32018 R 1971:** Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 del presente accordo

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA che hanno il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipano integralmente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC.

Esse sono rappresentate a un livello adeguato conformemente alle disposizioni del regolamento BEREC.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto. I membri degli Stati EFTA non sono ammissibili alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Il BEREC e l'Ufficio BEREC assistono, se e quando opportuno, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 4:
 - i) al paragrafo 1, lettera a), le parole ", l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite prima delle parole "e la Commissione";
 - ii) al paragrafo 1, lettera e), le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite prima delle parole "o della Commissione";

- iii) è inserito il paragrafo seguente:
 - "1 bis. Le posizioni delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA sono registrate separatamente dal BEREC quando quest'ultimo formula pareri conformemente al paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii).";
- iv) al paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "del pertinente diritto dell'Unione" leggasi "dell'accordo SEE";
- v) al paragrafo 4, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "e la Commissione";
- b) all'articolo 7, paragrafo 4, anziché "La Commissione partecipa a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato" leggasi "La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto e sono rappresentate a un livello adeguatamente elevato";
- c) all'articolo 13, paragrafo 3:
 - i) le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "BEREC";
 - ii) le parole "e dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "della Commissione";

- d) all'articolo 15:
- i) al paragrafo 1, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:
"Un rappresentante dell'Autorità di vigilanza EFTA partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto.";
 - ii) al paragrafo 2, anziché "Anche il rappresentante della Commissione ha un supplente" leggasi "Anche il rappresentante della Commissione e quello dell'Autorità di vigilanza EFTA hanno un supplente";
- e) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:
- "5. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano, *mutatis mutandis*, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";
- f) all'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:
- "In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dall'autorità di assunzione dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Ufficio, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

g) all'articolo 34 è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA concedono all'Ufficio BEREC privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.";

h) all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica, ai fini del presente regolamento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA per i documenti preparati dal BEREC o dall'Ufficio BEREC.";

- i) all'articolo 40, paragrafo 2:
 - i) dopo le parole "della Commissione" sono inserite le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA", dopo le parole "alla Commissione," sono inserite le parole "all'Autorità di vigilanza EFTA," e dopo le parole "la Commissione," sono inserite le parole "l'Autorità di vigilanza EFTA,";
 - ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "al diritto dell'Unione e nazionale" leggasi "all'accordo SEE e al diritto nazionale";
- j) all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "alla Commissione" sono inserite le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA"; all'articolo 41, paragrafo 1, lettera b), dopo le parole "della Commissione" sono inserite le parole ", dell'Autorità di vigilanza EFTA".

2. Al punto 5ob (Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", come modificato da:

- 32018 R 1971: Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:

"41. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio).".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2018/1971 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ..., purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. ...

del [...]

che modifica l'allegato XI

(Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)

dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, "accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)¹, rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.
- (2) La direttiva (UE) 2018/1972 abroga, a decorrere dal 21 dicembre 2020, le direttive 2002/19/CE², 2002/20/CE³, 2002/21/CE⁴ e 2002/22/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 21 dicembre 2020.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

² GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁴ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁵ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 5czq (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"5czr. **32018 R 1972**: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36), rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti al diritto dell'Unione, compresi i riferimenti al TFUE e alle sue disposizioni, si intendono come riferimenti all'accordo SEE;
- b) all'articolo 28, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Dopo aver consultato le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare decisioni di cui gli Stati EFTA interessati siano destinatari.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono adottare una decisione su un problema o una controversia che interessano sia uno Stato EFTA che uno Stato membro dell'UE, esse cooperano al fine di concordare decisioni volte a risolvere le interferenze transfrontaliere dannose. L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione tengono quindi nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio". L'articolo 109 dell'accordo SEE si applica *mutatis mutandis*.";

- c) all'articolo 31, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "dell'articolo 267 TFUE" leggasi "dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";
- d) all'articolo 65, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare decisioni relative all'individuazione dei mercati transnazionali tra due o più Stati EFTA.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono individuare un mercato transnazionale che interessa sia uno Stato EFTA che uno Stato membro dell'UE, esse cooperano al fine di concordare decisioni identiche che individuino tale mercato transnazionale. L'articolo 109 dell'accordo SEE si applica *mutatis mutandis*.";

- e) per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - i) all'articolo 100, paragrafo 1, anziché "la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e i principi generali del diritto dell'Unione" leggasi "i diritti fondamentali e i principi generali dell'accordo SEE";
 - ii) all'articolo 100, paragrafo 2, anziché "dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta", leggasi "dei diritti fondamentali"; anziché "dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta" leggasi "dei diritti fondamentali"; anziché "alla Carta" leggasi "ai diritti fondamentali".

2. A decorrere dal 21 dicembre 2020, al punto 5cla (Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", come modificata da:

- 32018 R 1972: Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36)."

3. Il testo dei punti 5cj, 5ck, 5cl e 5cm è soppresso a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/1972, rettificata dalla GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e dalla GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE
